

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia del Sud Sardegna

Decreto del Sindaco

Ufficio AA.GG E PERSONALE

Registro del Servizio

N. 1 del 10-02-2023

OGGETTO: ARTT. 13 E SEG. CCNL 21.05.2018. CONFERIMENTO AD INTERIM INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DOTT. AVV. VITO TORO E SUO SOSTITUTO. CONFERMA

IL SINDACO

Premesso che:

- L'art.107 del D.Lgs. 267/2000 individua i compiti attribuiti ai dirigenti deli Enti Locali, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- L'art.109 del D.Lg. 267/2000, al comma due, testualmente recita: nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- L'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale “il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
- Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 il sindaco rappresenta l'ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto comunale il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
- l'art. 13 del C.C.N.L. di comparto del 21/05/2018 quale prevede che gli enti individuino posizioni di lavoro, denominate “posizioni organizzative”, caratterizzate da assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, che con il nuovo CCNL del 16.11.2022 confluiscono all'interno della classificazione degli incarichi di elevata qualificazione;
- l'art. 3 del DL 293/1994 (convertito legge 444/1994), che disciplina il regime di prorogatio: “gli organi amministrativi [...] sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo”.

- il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina all'art. 10 la nomina dei Responsabili dei Servizi;

Atteso che il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi individua all'art. 7 tra i vari servizi anche quello relativo alla Polizia Municipale;

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 26.08.2022 ad oggetto "ARTT. 13 E SEG. CCNL 21.05.2018. CONFERIMENTO AD INTERIM INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DOTT. AVV. VITO TORO E SUO SOSTITUTO";

Considerato che risulta necessario provvedere alla conferma del Responsabile del Servizio Polizia Municipale, dal momento che questo Comune è privo di figure dirigenziali nel settore sopra citato;

Tenuto conto, infatti, che la dotazione organica vigente prevede, nel Servizio Polizia Municipale, la presenza a tempo pieno e indeterminato di un solo Agente di cat. Giuridica C1 oltre un ulteriore posto a tempo pieno e indeterminato attualmente vacante nelle more dell'espletamento delle procedure per il reclutamento della stessa figura professionale;

Considerato altresì che il servizio si avvale altresì di personale stagionale assunto a tempo determinato per un maggiore controllo del territorio soprattutto durante la stagione turistica;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 15.05.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento sulla istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa (Enti senza dirigenti) e nel contempo venivano apportate le necessarie modifiche al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;

Considerata l'attuale dotazione organica dell'Ente;

Tenuto conto che, recentemente, la Cassazione (Ordinanza n.22017/2022) ha avuto modo di precisare che in tema di personale degli enti locali, l'art. 7 della l. n. 65/1986, che disciplina le condizioni per l'istituzione del corpo di polizia municipale, si applica esclusivamente alle realtà territoriali più estese, dovendosi escludere che la norma - ancorata al tassativo presupposto che il servizio sia svolto da almeno sette addetti - sia applicabile in via analogica ai comuni di piccole dimensioni, per i quali trova invece applicazione il d.lgs. n. 267/2000 che, nell'abrogare la l. n. 142/1990, ha attribuito alla potestà regolamentare degli enti territoriali l'ordinamento degli uffici e del personale, precisando peraltro, all'art. 89, comma 2, che detta potestà deve essere esercitata tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, senza dunque la possibilità, per il datore di lavoro pubblico, di modificare unilateralmente la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie (tra le tante Cass. 18 giugno 2019, n. 16312);

Rilevato pertanto che, seguendo la legge n.65/1986, i servizi di Polizia municipale o sono esercitati (sussistendone i presupposti) attraverso un vero e proprio Corpo di Polizia municipale o sono esercitati attraverso una delle strutture (area/servizi) in cui è organizzato

il Comune;

Visto il decreto sindacale n. 11 del 27.07.2022 di nomina del Responsabile del servizio Amministrativo-Sociale ed Economico, Avv. Vito Toro, al quale sono state assegnate altresì le competenze relative alla gestione amministrativa (acquisizione beni e servizi) e del personale (parte giuridica) inerenti il servizio Polizia Municipale per la durata dell'incarico e fino a successive disposizioni organizzative;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 25.01.2023 di approvazione del Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2023/2025;

Ritenuto, pertanto, di continuare ad avvalersi di tale figura professionale a cui attribuire l'incarico ad interim relativo al Servizio di Polizia Municipale nelle more dell'individuazione di nuova figura professionale idonea;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- la LEGGE 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale”;
- il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- la Legge Regionale 22 agosto 2007, n. 9 “Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento uffici e servizi;
- il CCNL 2016/2018 del comparto Funzioni Locali e i CCNL vigenti nel tempo del comparto Regioni e Autonomie Locali;

Richiamato il d.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012”, in particolare l'art. 20 che indica la necessità di apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, pena l'inefficacia dell'incarico;

Acquisita in merito la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013;

DECRETA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare, con decorrenza immediata e sino alla nomina di nuovo Responsabile, l'incarico ad interim di posizione organizzativa del Servizio di Polizia Municipale e nominare Responsabile dello stesso il Dott. Avv. TORO VITO – Istruttore Direttore Amministrativo – Esperto giuridico - categoria giuridica ed economica D1, già Responsabile del servizio Amministrativo - Sociale ed Economico per i motivi in premessa specificati;
3. Di nominare pertanto il Dott. Avv. TORO VITO Responsabile del Servizio di Polizia Municipale attribuendo allo stesso, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.lgs 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Comunale, dal vigente Regolamento

Decreto del Sindaco n.1 del 10-02-2023 COMUNE DI CASTIADAS

degli Uffici e dei Servizi e dagli atti di programmazione approvati dall'Ente;

4. Al dipendente è assegnata la responsabilità degli uffici e dei servizi citati, dando atto che al dipendente stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel PEG ai servizi stessi, nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di impegnare l'Ente verso i terzi;
5. Al dipendente è attribuito, per la durata dell'incarico e a titolo di retribuzione di risultato, un ulteriore importo pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell'incarico ad interim come previsto dall'art. 6 del REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (Enti senza dirigenti);
6. Di nominare sostituto del titolare il Segretario Comunale dell'Ente nei casi di assenza, impedimento o conflitto di interesse dello stesso;
7. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente – sezione “Amministrazione Trasparente” e di trasmettere lo stesso al dipendente interessato, al Segretario Comunale e all'ufficio personale.

Sindaco

F.to Geom. Eugenio Murgioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 21-03-2023.

Li, 21-03-2023

F.to Il Messo